

QUESTIONI APERTE

Inammissibilità

La decisione

Inammissibilità – Ricorso per cassazione – *Fair trial*. (C.E.D.U., 6 § 1).

La Corte ribadisce che nell'applicare le norme procedurali i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all'obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Inoltre, il diritto di accesso a un tribunale è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia e formano una specie di barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – SEZIONE PRIMA – 24 maggio 2024 – Patricolo e altri c. Italia.

Garantismo apparente e garantismo efficiente¹

I giudici della Corte di Strasburgo hanno nuovamente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 § 1 C.E.D.U. discendente dall'interpretazione delle norme di diritto rilevanti da parte della Corte di cassazione che si era tradotta in un'applicazione eccessivamente formalistica delle stesse, impedendo che il ricorso potesse essere valutato nel merito. È stato rilevato come siffatto episodio non sia espressione di un caso isolato nella giurisprudenza, avendo creato la Corte di legittimità una prassi che, seppur si prefiggeva di perseguire uno scopo legittimo, ha finito per limitare in modo sproporzionato il diritto di accesso ad un Tribunale convenzionalmente garantito.

Formal guaranteeism and efficient guaranteeism

The judges of the Strasbourg Court once again condemned Italy for the violation of Article 6 § 1 of the Convention descending from the interpretation of the relevant rules of law by the Court of Cassation, which had resulted in an excessively formalistic application of them, preventing the application from being evaluated on its merits. It was noted that such an episode was not an expression of an isolated case in jurisprudence, having the Court of Cassation created a practice that, although intended to serve a legitimate purpose, ended up disproportionately restricting the conventionally guaranteed right of access to a Court.

SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. Diritto di accesso ad un Tribunale – 3. Il test di proporzionalità – 4. Il principio di autosufficienza – 5. La sanzione dell'inammissibilità – 6. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – 7. Conclusioni.

1. *Il caso di specie.* A distanza di pochi anni la Corte di Strasburgo è tornata ad esprimersi sul tema del diritto di accesso effettivo ad un Tribunale.

¹ MAZZA, *La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli)*, in *Proc. pen. e Giustizia*, 2014, 5.

I ricorsi oggetto della decisione in esame prendono le mosse da tre sentenze con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte per non aver depositato in cancelleria l'avviso di avvenuta notifica delle decisioni che le difese intendevano impugnare, nel rispetto dei requisiti formali e dei termini previsti dal codice di rito civile.

I ricorrenti denunciavano l'operato degli Ermellini per aver interpretato in modo eccessivamente formale gli oneri prescritti dalla legge e per aver limitato, di conseguenza, in maniera ingiustificata il loro diritto di accesso a un Tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione E.D.U.

In particolare, la prima delle *application*, n. 37943/17, trae origine dal processo civile instaurato dagli attori presso il Tribunale di Verona contro G.A., loro avvocato in una serie di processi penali. Questi veniva condannato in primo grado al risarcimento del danno per aver svolto con negligenza la sua attività professionale. Siffatto giudizio veniva ribaltato dai giudici di secondo grado, la cui decisione veniva impugnata dai ricorrenti. Al momento della proposizione del ricorso questi mancavano di depositare una copia della notifica della sentenza, in violazione di quanto disposto dall'art. 369, co. 2 c.p.c. Per tale ragione la Corte di cassazione emetteva una sentenza di inammissibilità.

Analoga fattispecie veniva posta all'attenzione della Corte di legittimità nelle *applications* nn. 54009/18 e 20655/19, ove il giudizio di inammissibilità seguiva alla mancata presentazione, al momento della proposizione del ricorso, rispettivamente, dell'attestazione di copia conforme in relazione all'avviso di notifica della sentenza impugnata inviato per posta elettronica certificata e di una copia fedele dei documenti elettronici relativi alla notifica della sentenza impugnata. Esaurite pertanto tutte le vie interne, nel rispetto dell'art. 35 della Convenzione, veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con il primo profilo di censura i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 6 § 1 C.E.D.U. in quanto l'interpretazione delle norme di diritto rilevanti da parte della Corte di cassazione si era tradotta in un'applicazione eccessivamente formalistica delle stesse, impedendo che il ricorso potesse essere valutato nel merito. Veniva, invero, rilevato come siffatto episodio non fosse espressione di un caso isolato nella giurisprudenza, avendo creato la Corte di legittimità una prassi che, seppur si prefiggeva di perseguire uno scopo legittimo, finiva per limitare in modo sproporzionato il diritto di accesso convenzionalmente

garantito. Una tale ingerenza, difatti, non poteva essere equa nella misura in cui il rimedio apportato agli errori denunciati in sentenza fosse la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e che, inoltre, non fosse data l'opportunità di rimediare all'*iter* processuale violato depositando l'avviso di notifica mancante in una fase successiva del procedimento.

Il Governo, dal suo canto, sosteneva che la norma procedurale in questione perseguiva l'obiettivo di far rispettare i principi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, essendo lo strumento attraverso cui la Corte poteva verificare se il deposito del ricorso fosse stato tempestivo e rispettasse l'ulteriore principio della *res iudicata*, affinché non fosse inutilmente proseguito il processo instaurato, a tutela della ragionevole durata. Quanto all'obbligo di presentare un'attestazione sulla conformità delle copie cartacee a quelle originali elettroniche, notificate tramite posta elettronica certificata, il Governo affermava che la norma si proponeva i medesimi scopi di cui sopra, garantendo al contempo una transizione agevole dal procedimento cartaceo a quello telematico ed evitando possibili abusi, coinvolgendo la responsabilità penale degli avvocati.

Con il secondo motivo di censura si lamentava la violazione dell'art. 13 della Convenzione in quanto non veniva garantito alcun rimedio effettivo rispetto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

I giudici di Strasburgo concludevano per la sola violazione dell'art. 6 § 1, in relazioni alle *applications* 54009/18 e 20655/19², avendo la decisione di inammissibilità compromesso «*the very essence of their right of access to a court*».

2. Diritto di accesso ad un Tribunale. La decisione dei Giudici alsaziani si inserisce nel filone giurisprudenziale che si occupa dell'annosa questione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione europea³, il quale ha assunto una posizione sempre più centrale

² Quanto, invece, all'*application* n. 37943/17, la Corte concludeva per l'assenza di violazione della Convenzione in quanto, qualora la cassazione avesse accettato che la notifica dell'avvenuto deposito fosse stata presentata in uno *step* successivo della procedura, sarebbe stato frustrato il diritto alla ragionevole durata e sarebbe stata lesa la ratio stessa della norma processual-civilistica, ossia la possibilità per la Corte di legittimità di decidere senza dover attingere a diverse ed ulteriori fonti.

³ Cfr. Corte EDU, 21 febbraio 1975, *Golder c. Regno Unito*, § 36: «*Article 6 para. 1 (art. 6-1) secures to everyone the right to have any claim relating to his civil rights and obligations brought before a court or*

nell'architettura complessiva della Carta. Costituisce, invero, una delle premesse fondamentali del sistema europeo di salvaguardia dei diritti umani il fatto che uno Stato di diritto non possa reggersi senza un apparato giuridico indipendente, imparziale ed accessibile a tutti. Non sarebbe difatti astrattamente configurabile un ordinamento che, valorizzando le esigenze di tutela delle posizioni giuridiche dei singoli, non comporti contestualmente, una opportuna salvaguardia dell'effettività del diritto su cui quelle stesse posizioni giuridiche si fondano. Sebbene siffatta esigenza venga garantita in modo pieno ed effettivo con riguardo al primo grado di giudizio, per quanto attiene all'appello e al ricorso per cassazione, i Giudici di Strasburgo riconoscono un margine di apprezzamento alle Alte Parti Contraenti, da modulare a seconda del singolo ordinamento giuridico e dal ruolo che le Corti in esso rivestono⁴. Tale analisi coincide, peraltro, con gli insegnamenti della Corte costituzionale⁵, la quale, nell'interpretare l'art. 24 Cost., ha più volte ribadito come il legislatore disponga di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite dell'imposizione di oneri che rendano particolarmente gravoso

tribunal. In this way the Article embodies the "right to a court", of which the right of access, that is the right to institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect only. To this are added the guarantees laid down by Article 6 para. 1 (art. 6-1) as regards both the organisation and composition of the court, and the conduct of the proceedings. In sum, the whole makes up the right to a fair hearing. The Court has no need to ascertain in the present case whether and to what extent Article 6 para. 1 (art. 6-1) further requires a decision on the very substance of the dispute (English "determination", French "décidera")». Tale diritto è tutelato anche da ulteriori fonti di diritto internazionale, segnatamente. L'art. 14, § 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici di New York nonché l'art. 2 del VII Protocollo aggiuntivo della C.E.D.U. Quest'ultima disposizione dal titolo "Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale" riconosce a chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. Questa previsione generale, all'evidenza riferita ad un giudizio di merito viene tuttavia fortemente ridimensionata dall'inclusione, tra le eccezioni, delle evenienze di infrazioni minori o di quei casi in cui la persona interessata sia stata «giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o la persona giudicata sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Più nettamente, invece, l'art. 14, par. 5, del Patto internazionale stabilisce che «ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano esaminati dal tribunale di seconda istanza in conformità della legge».

⁴ Cfr. Corte EDU, 11 ottobre 2016, Zubac c. Croazia, §34.

⁵ Cfr. *ex plurimis*, le Corte cost., 12 febbraio 2020, n. 58; Id., 5 novembre 2019, n. 271; Id., 5 luglio 2017, n. 199; Id., 20 aprile 2016, n. 121.

l'esercizio del diritto di difesa, «principio cardine di un processo veramente equo»⁶.

3. *Il test di proporzionalità.* Benché la decisione finale sull'osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte E.D.U., non rientra tra le funzioni ad essa attribuite quella di sostituirsi alla valutazione, rimessa ai singoli Stati, su quale possa essere la migliore politica in materia di accesso. Tuttavia, resta fermo che le limitazioni applicate non debbano restringere il diritto dell'individuo in modo o misura tale da comprometterne l'essenza stessa. Inoltre, una riserva in tal senso non sarà compatibile con l'articolo 6 § 1 qualora non persegua uno scopo legittimo e laddove non esista un ragionevole rapporto di bilanciamento tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende raggiungere⁷.

I giudici sovranazionali hanno enucleato, a ragione di ciò, un *test* per poter determinare la proporzionalità di una restrizione dell'accesso alle giurisdizioni superiori, che tiene conto di tre fattori, vale a dire (i) la prevedibilità della restrizione, (ii) se sia il richiedente o lo Stato convenuto a dover sopportare le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento che hanno portato a negare al richiedente l'accesso alla giurisdizione suprema, e (iii) se si possa dire che le restrizioni in questione comportino un “formalismo eccessivo”.

Per quanto riguarda il primo dei criteri summenzionati, in diversi casi la Corte ha attribuito particolare importanza al fatto che la procedura da seguire per un ricorso di legittimità potesse essere considerata prevedibile dal punto di vista del ricorrente. Affinché tale indice possa ritenersi rispettato deve essere verificata l'esistenza di una prassi giudiziaria interna coerente e un'applicazione univoca dell'orientamento interpretativo dedotto in sentenza⁸.

Per quanto attiene al secondo requisito, la Corte, individuando gli errori verificatisi nel corso del processo che hanno impedito al richiedente di avere accesso a un tribunale, ne ha valutato il grado di sostenibilità per il ricorrente. Quando l'errore procedurale in questione si è verificato solo da una parte, quella

⁶ Così, CONSO, *Una sentenza di portata storica e il diritto di difesa nella preistruttoria*, in *Arch. pen.*, 1968, 423 ss.

⁷ Cfr. Corte EDU, 31 luglio 2020, *Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, §§ 108-118.

⁸ Cfr. Corte EDU, 12 settembre 2016, *Gheorghe c. Romania*, §§ 32-34.

dell'imputato/attore, delle autorità competenti o dei giudici, a seconda dei casi, la Corte ha generalmente addossato l'onere su colui che lo ha prodotto⁹. Più problematiche, tuttavia, sono le situazioni in cui non sia individuabile quale responsabile un solo soggetto processuale. In questi casi non esiste una regola chiara nella giurisprudenza, la soluzione dipenderebbe quindi da tutte le circostanze del caso, complessivamente valutate. Dalla prassi europea si possono tuttavia evincere alcuni criteri guida. In primo luogo, occorre stabilire se il ricorrente sia stato rappresentato durante il procedimento e se questi e/o il suo difensore abbiano dimostrato la necessaria diligenza nel perseguire le azioni procedurali pertinenti¹⁰. In secondo luogo, la Corte ha tenuto conto dell'evitabilità degli errori. Infine, ha valutato se questi fossero principalmente o oggettivamente attribuibili alle singole parti. In particolare, una restrizione all'accesso a un tribunale risulta sproporzionata allorché l'irricevibilità di un rimedio è il risultato dell'attribuzione a un ricorrente di un errore di cui non è oggettivamente responsabile¹¹.

Per quanto concerne il terzo criterio, i Giudici di Strasburgo hanno sottolineato che l'osservanza di regole formalizzate dai codici di rito, attraverso le quali le parti si assicurano la risoluzione di una controversia, è rilevante nella misura in cui questa sia in grado di limitare la discrezionalità del decidente, garantire la parità di armi, prevenire l'arbitrarietà, assicurare l'effettiva risoluzione di una disputa e il giudizio entro un tempo ragionevole, nonché garantire la certezza del diritto. Tuttavia, la giurisprudenza europea ha ben evidenziato che un "formalismo eccessivo" può essere in contrasto con l'esigenza di garantire un diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Ciò si verifica di solito nei casi di un'interpretazione particolarmente rigida di una norma procedurale, che impedisce l'esame nel merito del ricorso del ricorrente, con il conseguente rischio di violazione del suo diritto ad ottenere una tutela giurisdizionale¹². La valutazione di una denuncia di eccessivo formalismo nelle decisioni dei tribunali nazionali sarà di solito il risultato di un esame del caso nel suo complesso, tenendo conto delle circostanze

⁹ Cfr. Corte EDU, 13 giugno 2007, *Laskowska c. Polonia*, §§ 60-61.

¹⁰ Cfr. Corte EDU, 22 novembre 2010, *Bąkowska c. Polonia*, § 54.

¹¹ Cfr. Corte EDU, 19 ottobre 2007, *Freitag c. Germania*, §§ 39-42.

¹² Cfr. Corte EDU, 12 febbraio 2003, *Běleš e altri c. Repubblica Ceca*, §§ 50-51.

particolari della singola controversia. Nell'effettuare tale valutazione, la Corte ha spesso sottolineato le questioni della “certezza del diritto” e della “corretta amministrazione della giustizia” quali elementi centrali per tracciare una distinzione tra un formalismo eccessivo e un'applicazione accettabile dei tecnicismi procedurali. In particolare, ha ritenuto che il diritto di accesso a un tribunale sia compromesso qualora tali norme costituiscano una sorta di barriera che impedisce al ricorrente di far esaminare la propria causa nel merito dal tribunale competente¹³.

Sulla scia di tali premesse, è necessario precisare come, seppur non coperto da garanzia costituzionale né convenzionale¹⁴, le condizioni di ammissibilità per il secondo grado di giurisdizione di merito sembrano essere più agevoli di quelle previste per i ricorsi di legittimità, nonostante la clausola disposta all'art. 111 della Costituzione, presentando questo un generale maggiore grado di formalità¹⁵, più volte sottoposto al vaglio della Corte europea.

4. *Il principio di autosufficienza.* La sentenza in esame fornisce una limpida applicazione dei criteri elaborati a Strasburgo quanto al necessario bilanciamento del principio di proporzionalità con l'autonomia normativa garantita in materia agli Stati membri, che, nella specie, si identifica con il principio di autosufficienza.

Una breve parentesi sistematica. L'autosufficienza, istituto che attiene al contenuto del ricorso per cassazione¹⁶, non ha conosciuto sin da subito un riconoscimento normativo, bensì ha avuto origine dai poteri interpretativi dei giudici di

¹³ Cfr. Corte EDU, 16 giugno 2017, Louli-Georgopoulou c. Grecia, §§ 39 ss.; Id, 17 dicembre 2013, Eşim c. Turchia, § 21.

¹⁴ Cfr. *ex plurimis*, Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 243; Id., 26 febbraio 2014, n. 42; Id., 16 luglio 2013, n. 226; Corte EDU, 20 ottobre 2015, Costantino Di Silvio c. Italia, § 50.

¹⁵ Cfr. Corte EDU, 19 dicembre 1997, Brualla Gómez De La Torre c. Spagna, § 38.

¹⁶ Cfr. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in *La Cassazione civile*, a cura di ACIERNO, CURZIO, GIUSTI, CACUCCI, Bari, 2020, il quale riferisce che quando, per la prima volta, compare nel 1986, il principio di autosufficienza non reca le stimate del formalismo ma si mostra piuttosto come una formula sintetica e classificatoria, volta a richiamare il rispetto dei canoni di specificità, completezza e chiarezza del motivo, che la giurisprudenza anche anteriore ha sempre richiesto nella redazione del ricorso: con il termine autosufficienza, la Corte esprime dunque la necessità che siano indicati con precisione gli elementi posti a base della censura e quindi che il motivo presenti l'autonomia indispensabile per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

legittimità¹⁷. La crescita esponenziale delle impugnazioni proposte dinanzi alla Suprema Corte ha comportato, difatti, l'individuazione di un'ulteriore causa di inammissibilità, accanto a quelle previste dal codice di rito, ponendo in capo al ricorrente un onere aggiuntivo nella redazione del ricorso. In forza di tale requisito, pertanto, l'atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l'annullamento della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali doglianze, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso¹⁸. Il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, nel realizzare la riforma del processo di legittimità volta a rafforzare il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, ha aggiunto un nuovo indice nell'ambito di quelli relativi al contenuto-forma del ricorso richiesti a pena di inammissibilità e segnatamente le previsioni della specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c. e il conseguente deposito di questi, ex art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.

In passato la Corte E.D.U. aveva già posto sotto la lente d'ingrandimento il principio in esame, giungendo alla conclusione che questo, inteso come restrizione al diritto di ricorrere in cassazione, perseguisse un fine legittimo, non accogliendo quindi le tesi dei ricorrenti che ne denunciavano l'incompatibilità con la Convenzione¹⁹. La *ratio* dell'istituto era stata individuata nella necessità per i giudici di determinare il contenuto delle censure formulate e la portata delle valutazioni richieste semplicemente attraverso la lettura del ricorso, allo scopo di garantire un utilizzo adeguato e più efficiente dei mezzi a disposizione.

¹⁷ CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, in www.giustiziainsieme.it, 2021; RAIMONDI, *Corte di Strasburgo e formalismo in cassazione*, in www.giustiziainsieme.it, 2021; CONSOLO, *Autosufficienza del ricorso per cassazione dopo Strasburgo e impugnazione incidentale tardiva nel diritto vivente della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2022, 1381 ss.; CAPORUSSO, *Time is out of joint: Strasburgo frena l'elasticità del principio di autosufficienza*, in TISCINI, LUISO (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, Pisa, 2022, 515 ss.; BUFFA, *L'inammissibilità del ricorso in Cassazione e la CEDU*, in *Lav. giur.*, 2023, 126 ss.

¹⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 27 luglio 2017, n. 18679; In dottrina, RORDORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana)*, a cura di ACIERNO, CURZIO, GIUSTI, Bari, 2015, 31, ha evidenziato che «*In sostanza, anche visivamente, il giudizio di cassazione si distacca dall'iter pregresso di tutta la vicenda processuale, incentrandosi solo sugli atti pertinenti a tale giudizio (ed anche in ciò traspare nuovamente il principio di autosufficienza, al quale il procedimento di fronte la Corte è informato)*».

¹⁹ Cfr. Corte EDU, 28 gennaio 2022, Succi e altri c. Italia, §§ 74 ss.

Tale approccio sarebbe disceso dalla natura stessa dell'impugnazione per soli motivi di diritto proposta dinanzi alla cassazione che tutela, da un lato, l'interesse del contendente a che le sue critiche avverso la decisione contestata siano accolte e, dall'altro, l'interesse generale all'annullamento di una sentenza che potrebbe pregiudicare la corretta interpretazione della legge²⁰.

Nella sentenza Patricolo e altri c. Italia, quanto al rispetto del requisito della legittimità dello scopo perseguito, la Corte ha accolto le osservazioni del Governo in cui si attestava come il deposito delle copie autentiche dei documenti fosse necessario al fine di rispettare il principio della *res iudicata*, pertanto la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia. All'individuazione della *ratio legis*, è seguita l'operazione di bilanciamento tra lo scopo e i mezzi adoperati, il cui rapporto deve risultare essere quello di una *reasonable proportion*²¹. L'esistenza di siffatto nesso, seppur rispettato quanto ai canoni della prevedibilità e della ripartizione degli oneri, è stata però negata con riguardo all'ultimo *step* individuato dal *test* di proporzionalità. La Corte ha difatti affermato che i tribunali nazionali dovrebbero tener conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell'uso delle nuove tecnologie²², da utilizzare quali strumenti volti ad implementare l'effettività dell'accesso alla giustizia. Nel caso di specie, al contrario, i documenti originali erano elettronici e il deposito in tale formato era tecnicamente impossibile perché la Corte di cassazione non era allora attrezzata per lo stesso. In queste circostanze, affinché l'avviso di notifica avesse la forma di un documento eseguito da un pubblico ufficiale autorizzato, gli avvocati dei ricorrenti avevano dovuto porre in essere un'ulteriore formalità, ossia attestare che la copia cartacea era una copia conforme dell'originale elettronico ai sensi dell'art. 9, co. 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994. Le conseguenze dell'interpretazione adottata dai giudici italiani, tradottesi nel giudizio di inammissibilità, sono pertanto state ritenute particolarmente onerose per i ricorrenti, nonostante l'errore in cui questi erano incorsi fosse stato quello di non aver fornito l'attestazione entro il termine previsto dall'art. 369, co. 1 del codice di procedura civile. Orbene, lo scopo legittimo in astratto perseguito dalla disposizione normativa ha ceduto dinanzi al giudizio

²⁰ Cfr. Corte EDU, 7 ottobre 2015, Shamoyan c. Armenia, § 29.

²¹ Cfr. § 76 della sentenza in commento.

²² Cfr. Corte EDU, 9 settembre 2022, Xavier Lucas c. Francia, § 57.

concreto della Corte europea che ha individuato, peraltro, una tendenza generale della cassazione a concentrarsi su aspetti formali che rendono vacante il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale dei ricorrenti²³, risultato conseguito tramite l'adozione di sentenze di inammissibilità.

5. La sanzione dell'inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione insegue, storicamente, lo scopo di deflazionare il carico delle Corti, di merito e di legittimità, al fine, dunque, di agevolarne il funzionamento²⁴.

Una necessaria introduzione. Il perimetro di operatività dei meccanismi endo-processuali di controllo trascende il sistema dei singoli mezzi a tal fine adoperati, coinvolgendo i caratteri essenziali dell'ordinamento e la valenza dei processi, a prescindere dalla loro collocazione in materia civile ovvero penale²⁵. Occorre, per scelta espositiva e sistematica, soffermarsi con maggiore attenzione su questi ultimi.

I tradizionali mezzi di impugnazione costituiscono l'unico mezzo per porre rimedio agli errori giudiziari denunciati dagli imputati e limitare una simile potenzialità si tradurrebbe in una frustrazione del diritto di difesa²⁶ che non renderebbe più validi, tempestivi ed efficaci gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento. Pertanto, considerato che il fine ultimo del processo penale

²³ Cfr. §§ 102-104 della sentenza in commento.

²⁴ In MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472 ss., si legge che «la Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui magistrati, ha deciso di porre in essere forme di autodifesa, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque calibrate su un unico possibile rimedio rappresentato dal l'inasprimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi»; SCACCIANOCE, *La Riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura "mutevole" dell'appello*, in *Arch. pen. web*, 2017, 2, la quale sostiene che «[i]n tema di impugnazioni, il legislatore si è mosso con l'intento di semplificarne il sistema, garantendo nuove esigenze deflative, scoraggiando i ricorsi pretestuosi e accelerando la formazione del giudicato». In ROSSO, *Introduzione agli atti del convegno "Inammissibilità: sanzione o deflazione?"*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I, Roma, 19-20 maggio 2017, VII ss., si legge che «[l]'inammissibilità [...] è divenuta una potentissima arma di deflazione del carico dei ricorsi ma anche una micidiale sanzione punitiva [...] chiamata ad interpretare ragioni di efficienza».

²⁵ Così GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, Torino, 1998.

²⁶ Come più volte ricordato dalla Corte E.D.U., l'interprete deve prediligere l'efficienza nella protezione quantomeno del nucleo duro dei diritti di difesa posti dalle fonti sovraordinate, non potendo gli stessi essere sacrificati per «des préoccupations liées à la charge de travail des tribunaux». Cfr. Corte EDU, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia (n° 2), § 54; Corte EDU, 1° settembre 2016, Huzumeanu c. Italia, § 48.

è quello dell'accertamento della verità, l'apporre una serie di requisiti tassativamente ancorati a formalità superflue comporta una inevitabile collisione con il sistema normativo così come delineato dalla Carta Fondamentale e dalle Convenzioni internazionali. In direzione opposta a quella della tutela dei diritti riconosciuti al singolo ricorrente, si pone l'evoluzione giurisprudenziale che ha conosciuto l'istituto della inammissibilità.

Siffatta tecnica, difatti, è stata nel corso del tempo sottoposta ad un'enorme dilatazione rispetto all'originale scrutinio delineato dal legislatore²⁷ in quanto, lungi dall'impedire l'instaurazione del rapporto processuale per i soli motivi dettati dai codici di rito, ha finito per essere sovrapposta ad un diverso esame, ossia quello della fondatezza del ricorso²⁸. Proprio su questo abuso è intervenuta la condanna da parte della Corte E.D.U.²⁹, essendosi gli Stati impegnati a garantire che fosse assicurata, come corollario al controllo sulla serietà delle doglianze presentate dinanzi al giudice, l'esposizione delle ragioni documentate e comprensibili che consentano al ricorrente di *intellegere* le ragioni della decisione, quale ineludibile dovere di risposta³⁰. Emerge quindi come, per volontà normativa, l'obbligo di motivazione costituisca la barriera invalicabile rispetto

²⁷ In tema di ammissibilità, rappresentativa di questo fenomeno è Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, in *Dir. pen. contemporaneo*, 22 marzo 2017, con le osservazioni critiche di BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, ladove ha arricchito le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 581 c.p.p. prevedendo l'obbligo per l'atto d'appello di procedere ad un confronto diretto con le argomentazioni della sentenza gravata, in aggiunta alla specificità intrinseca degli argomenti. Sul punto v. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1; Sulla differenziazione tra infondatezza-rigetto e manifesta infondatezza-inammissibilità, con ricadute in termini di declaratoria della prescrizione v., in prospettiva generale, GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. It.*, 1996, II, 129.

²⁸ MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, 159 ss.; Cass., Sez. II, 19 giugno 2017, P.G., A.G. e M.M.: il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una arbitraria delibazione quanto alla infondatezza, o meno, dei motivi (Cass., Sez. IV, 24 maggio 2021, in *Norme & tributi plus*, censura quel vaglio o «*apprezzamento che si pone in contrasto con la logica processuale*»).

²⁹ Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, §§ 24-31.

³⁰ In questi termini, GAITO, GAETA, *La corrispondenza al modello nelle decisioni di legittimità: profili evolutivi*, in *Arch. pen. web*, 2021, 3.

ad esercizi arbitrari sulla valutazione dei singoli elementi probatori³¹ e abbia la particolare funzione di essere il mezzo attraverso cui verificare l'esercizio del potere giurisdizionale³². Invero, come in più occasioni ricordato dai giudici europei, il controllo sulla funzione giudicante si esplica non solo all'interno del singolo procedimento bensì si riflette anche all'esterno di esso, affinché venga verificato se il potere di decidere è stato correttamente esercitato³³. Ma qualora la giurisdizione venisse esercitata in assenza di motivazione idonea a sostenere le ragioni che hanno condotto alla decisione sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato non potrà adempiere al ruolo attribuitogli dall'ordinamento in quanto verrebbe meno quel profilo di trasparenza e visibilità prescritto ai precetti costituzionali³⁴. Così, gli *escamotage* operativi mal si conciliano con le esigenze di legalità processuale, il tutto aggravato dall'utilizzo dello strumento adoperato per sottrarsi all'obbligo di una corretta motivazione.

Il quadro che si delinea è quello di un utilizzo dell'inammissibilità quale vera e propria sanzione e metodo deflattivo, che consente "libertinaggi giurisprudenziali"³⁵ in forza dei quali si raggiunge un dato statistico dei ricorsi inammissibili che si attesta oltre il 60%³⁶. Dunque, dietro lo scudo dell'insostenibilità del numero di cause a cui far fronte in cassazione, la garanzia costituzionale finisce

³¹ DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione quale limite ad expansionismi operativi in tema di inammissibilità dell'impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1; MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000, 28.

³² Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia.

³³ Cfr. Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca.

³⁴ GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 59, il quale osserva come «la credibilità e la funzione di "collante" culturale della giurisdizione poggiano su una circolarità virtuosa, che in termini elementari potrebbe essere così riassunta: il potere legislativo fissa le regole della convivenza e il procedimento per accertarne la violazione; un organo "terzo", a ciò preventivamente deputato per legge, applica le norme nel caso concreto; la collettività controlla il modo in cui si amministra la giustizia in suo nome e lo valuta, in genere orientata dalla propria élite culturale, cioè dalla "sfera pubblica", intesa come il complesso di attività di quei consociati i cui giudizi, commenti, suggerimenti, critiche, richieste, manifesti culturali sono in grado di influenzare l'opinione pubblica e la classe politica (Habermas, Pizzorno); se insoddisfatta la collettività cambia - per il tramite dei suoi rappresentanti politici - le regole che fissano i comportamenti di tollerabile disvalore sociale o il procedimento per accertarne la commissione. Si riattiva così il moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese».

³⁵ Così DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1.

³⁶ ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in Cassazione per l'anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o dellazione?*, Milano, 2018, 3 e ss.

spesso per essere solo apparente. Il risultato che ne deriva è quello di una inefficienza generalizzata che si traduce nell'incapacità del sistema di fornire garanzie effettive, relegando il diritto di difesa in un piano statico e di mero contrasto passivo alla ricostruzione effettuata dal giudice precedente. L'inammissibilità non dovrebbe esprimere un potere giudiziale di deroga alla centralità epistemica del contraddittorio, ma, più semplicemente la conseguenza fisiologica di un contraddittorio non instaurato, da qui la necessità che questa, in quanto misura che incide sul diritto di accesso alla giurisdizione, sia interpretata restrittivamente, in modo tale da renderne certi e prevedibili i suoi presupposti³⁷.

La poliedrica figura della invalidità in parola tende a trovare organicità nella misura in cui si applica ad una categoria di atti omogenea ed unitaria che è quella delle domande di parte, atti processuali fisiologicamente suscettibili di un impiego distorsivo ed abusivo³⁸, fattispecie processuali di riferimento particolarmente "impovertite", che hanno dato ampio margine di espansione al formante giurisprudenziale. Posto che «l'atto risulta inammissibile solo quando lo stabilisca una disposizione codicistica»³⁹, la discrezionalità eccessiva lasciata all'interprete è figlia della carenza di determinatezza delle ipotesi che consentono la diagnosi sull'impugnazione inammissibile⁴⁰.

6. *Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.* Terreno fertile per l'arricchimento delle ipotesi di inammissibilità rispetto alle patologie conseguenti alla mera violazione degli schemi tassativi tipici delle impugnazioni penali è più volte stato il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

Tale ipotesi di ricorso, regolata dall'art. 625 *bis* c.p.p., introduce una eccezione alla generale regola dell'inoppugnabilità delle decisioni assunte dalla Corte di cassazione, prevedendo uno strumento finalizzato alla correzione degli errori

³⁷ SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 5; PULVIRENTI, *La "nuova" specificità e il pericolo di ulteriori spazi concessi all'inammissibilità dell'appello*, in *Arch. pen. web*, 2023, 1.

³⁸ CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 106, che pone in rilievo la configurazione dell'inammissibilità come una delle sanzioni tipiche dell'abuso processuale che trova giustificazione nella flessibilità della categoria, applicabile ad una variegata tipologia di violazioni e significativamente considerata, nelle codificazioni anteriori al codice abrogato, quale rimedio empirico e, pertanto, carente di un adeguato inquadramento dogmatico.

³⁹ MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3476.

⁴⁰ LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3.

materiali o fattuali commessi dal giudice del diritto. La suddivisione tra le due fattispecie astrattamente sussumibili nella norma codicistica si colloca sostanzialmente nella distinzione tra errori grafici ed errori percettivi, da cui deriva l'attribuzione della natura di impugnazione al solo ricorso per errore di fatto. Quanto alla definizione di errore materiale, questa può essere ricavata dall'art. 130 c.p.p.⁴¹, che si estrinseca nella mancata rispondenza tra volontà formatasi correttamente e la sua estrinsecazione grafica, ossia il cd. *lapsus calami*. Con riferimento all'errore di fatto, il nucleo è individuato nella svista o equivoco incidente sugli atti interni al giudizio in cassazione. Può essere, pertanto, esperito per dedurre l'erronea percezione nella lettura degli atti che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza quell'errore incidente sulla volontà giudiziale e la sua corretta formazione⁴². Nello specifico, la giurisprudenza richiede che l'errore debba essere decisivo⁴³ nel senso che si debba tradurre nella incorretta supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, *ergo* sul contenuto del provvedimento con cui si è concluso il giudizio di legittimità. Tale disattenzione deve essere oggettivamente ed immediatamente rilevabile e deve aver portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o documenti o l'inesistenza di un fatto decisivo accertato incontestabilmente dalle risultanze processuali⁴⁴. Il diritto vivente non sembra, però, far sempre buon governo della tutela della legalità processuale nei termini sopra descritti, non effettuando un attento esame dei vizi che interessano le sentenze impugnate, in ossequio a quella che dovrebbe essere la necessaria prevedibilità delle decisioni giurisdizionali

⁴¹ Sebbene la fattispecie prevista all'art. 130 c.p.p. si riferisca al medesimo caso di correzione di errori materiali, occorre puntualizzare come le due norme non siano tra di loro esattamente sovrapponibili. La prima, infatti, si ritiene possa permanere a disciplina dei casi residui di errore materiale (ad esempio quelli che inficiano provvedimenti conclusivi di procedimenti incidentali, in tal senso cfr. Cass., Sez. V, 3 aprile 2019, n. 14702, Rv. 75254 - 01).

⁴² Cfr. Cass., Sez. I, 21 maggio 2019, n. 33567.

⁴³ Cass., Sez. I, 15 aprile 2009, n. 17362, Rv. 244067. In ossequio a quella giurisprudenza di legittimità in forza della quale: «*ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche*». V. Cass., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 2945, Rv. 242689.

⁴⁴ Cfr. Cass., Sez. II, 18 giugno 2019, n. 28513.

postulata dalla Corte EDU. Da tempo i giudici di Strasburgo, invero, ammoniscono i tribunali nazionali sul fatto che la disomogeneità di trattamento giuridico, in punto di qualificazione del fatto e applicazione della legge penale, anche processuale, da parte di una pluralità di giudici di merito, costituisce una violazione del diritto a un equo processo previsto dall'art. 6, § 1 della Convenzione⁴⁵. Il principio della certezza del diritto costituisce, invero, uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto, il quale ammette la presenza di fisiologici orientamenti giurisprudenziali divergenti, ma affida alla Corte suprema il ruolo di affrontare tali contraddizioni, al fine di salvaguardare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario⁴⁶.

Costituisce limpido esempio di siffatto *usus* la recente sentenza della Seconda Sezione Penale, n. 20791/2024, la quale, sulla base della distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa. In ossequio all'interpretazione secondo cui il ricorso straordinario non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, in quanto l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non quelli di ragionamento⁴⁷, ha dunque respinto le pretese difensive con un ragionamento apodittico. Nel caso di specie, la Corte di cassazione avrebbe fornito una «sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla censura dedotta dalla parte, palesando di comprenderla nel suo pieno significato»⁴⁸. In tal modo, gli ermellini ritengono che una motivazione, di fatto, implicita risponda adeguatamente alle esigenze del condannato. Sebbene, in via di principio, non si

⁴⁵ Corte EDU, 30 luglio 2015, Ferreira Santos Pardo c. Portogallo, ha accertato la violazione del processo equo in un caso in cui la Corte suprema del Portogallo era pervenuta ad un epilogo esecutivo negativo, diametralmente opposto ad una giurisprudenza costante. Nell'occasione, si è osservato che, pur essendo connaturali i contrasti giurisprudenziali tra giudici di merito, lo stesso non può ritenersi per la giurisdizione suprema, che tali contrasti deve comporre. Diversamente, si arca un *vulnus* sia alla sicurezza giuridica, sia alla fiducia nella magistratura. Per questa via, *l'error in procedendo* è stato identificato come causa di iniquità del processo, qualora non vi siano meccanismi idonei ad assicurare l'emenda dell'errore.

⁴⁶ Corte EDU, 2 luglio 2009, Iordan Iordanov e altri c. Bulgaria, n. 23530/02, § 47; Corte EDU, 6 dicembre 2007, Beian c. Romania (n. 1), n. 30658/05, § 39.

⁴⁷ Cass., Sez. III, 15 dicembre 2023, n. 11172., in Rv. 286048-01.

⁴⁸ Cfr. pag. 3 della sentenza di legittimità in esame.

possa affermare un obbligo di pronuncia in senso stretto su ogni censura⁴⁹, spetta, comunque, ai giudici di ultima istanza esaminare e motivare le critiche sollevate dalla difesa. Diversamente opinando si finirebbe per acconsentire all'introduzione e permanenza di un ulteriore formalismo che non garantisce l'effettività del diritto a fruire del controllo di legittimità, di cui all'art. 111, 7 co. Cost. e 6, § 1 C.E.D.U. Se da un lato l'ampiezza devolutiva dell'atto di ricorso, l'obbligo di motivare adeguatamente, anche nella prospettiva del ricorso straordinario per errore di fatto, e i vincoli metodologici imposti al Giudice di legittimità precludono una rivalutazione di merito delle risultanze processuali, dall'altro, è imposta la giusta applicazione delle regole di valutazione probatoria⁵⁰.

La tendenza della Corte, volta ad un ridimensionamento del perimetro sistematico del concetto di errore di fatto, si pone quindi in antitesi con il raggiungimento di una giustizia funzionale. Come è stato autorevolmente osservato, infatti «l'aspirazione alla verifica se ogni singolo atto decisorio del processo penale sia stato compiuto secondo i canoni del giusto processo non dovrebbe incontrare ostacoli di sorta»⁵¹.

Orbene, in assenza, al momento in cui si scrive, di una sentenza di condanna formale da parte di Strasburgo avente ad oggetto l'impugnazione in esame, i giudici dovrebbero essere guidati da una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del dettato codicistico, al fine di non sacrificare, in nome di una presunta maggiore efficienza⁵², i dettami dell'equo processo. Al contrario, rinnegando le istanze di giustizia che provengono dai ricorrenti, viene consacrata una verità che ha come referente ultimo non la motivazione del

⁴⁹ I motivi di ricorso si differenziano rispetto a quelli di appello nella parte in cui sono strumentali alla fissazione del *thema decidendum*. Sul punto si veda BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. GAITO, Torino, 1998, 556.

⁵⁰ ALESCI, *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, in *Arch. pen. web*, 2015, 3.

⁵¹ GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, cit.

⁵² Al fine di meglio inquadrare in termini generali la questione, è opportuno dare una definizione al termine efficienza. Una norma può, difatti, dirsi efficiente «se non c'è modo di realizzare lo scopo con mezzi meno dispendiosi, o se non c'è modo di realizzare lo scopo a un grado superiore utilizzando gli stessi mezzi». Così, testualmente, TUZET, *Effettività, efficacia, efficienza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2016, 219, il quale ricorda che questa accezione di "efficienza" è legata a quella di "efficacia"; e ciò in quanto anche l'efficacia rappresenta un'idea di relazione connessa agli obiettivi di un *quid*, descrivendo, in ambito giuridico, la capacità di una norma di conseguire i fini per cui è stata posta.

provvedimento impugnato, così come guidata dalle prove prodotte in giudizio, bensì la decisione dell'ultima che si è basata su un accertamento privo di alcun quadro probatorio.

7. *Conclusioni.* Al fine di evitare che ideologie esasperatamente efficientiste del processo possano condurre a un risultato esattamente opposto ai principi che intendono tutelare, bisogna tenere ben saldo quanto fissato dalla Carta Fondamentale e dalla Convenzione europea. È opportuno ricordare, invero, come l'efficienza cognitiva⁵³ vieta ogni scorciatoia che limiti le conoscenze del giudice o che pregiudichi il contraddittorio tra le parti. Al contrario, una visione del processo come repressiva comporta la violazione di plurimi diritti che debbono essere garantiti alla difesa. La conformità di un atto processuale al modello legale deve essere perciò valutata alla stregua del rispetto di quelle sole forme che siano serventi alla piena attuazione dei valori costituzionali nel processo⁵⁴. Soltanto con una normazione primaria per principi, e una conseguente applicazione pratica in tal senso, può essere sostenuta un'idea di giustizia volta a porre al riparo da ogni condizionamento formalistico la tutela dei diritti inviolabili delle parti ristabilendo l'ordine dei beni giuridici da privilegiare nell'accertamento giurisdizionale della colpevolezza⁵⁵.

Malgrado le spinte che hanno guidato la recentissima Riforma, che prendeva le mosse sostanzialmente da una pregiudiziale ideologica secondo cui la durata media dei processi penali italiani non fosse in linea con gli standard europei, l'obiettivo di deflazione continua a dover essere conciliato con il principio del *favor impugnationis*, «ineludibile canone interpretativo delle norme»⁵⁶. A sostegno di una visione maggiormente oggettiva dell'attuale stato in cui versano i

⁵³ Quanto allo scopo cognitivo di ricerca della verità perseguito dal processo penale, LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1921, 13; CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2017, 318. In giurisprudenza, Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, secondo cui «il fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità».

⁵⁴ CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, 252 e 398.

⁵⁵ TAVASSI, *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, in *Arch. pen. web*, 2024, 1.

⁵⁶ CERESA - GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. Pen. Cont.*, 3, 2017, 169.

tribunali italiani è opportuno affiancare alle riflessioni dottrinali e giuridiche prove empiriche e statistiche.

A tale riguardo potrebbero essere d'esempio i dati, di recente pubblicazione, elaborati dalla Commissione per l'efficienza della giustizia (CEPEJ - *European Commission for the Efficiency of Justice*), organismo del Consiglio d'Europa che monitora l'efficienza dei sistemi giudiziari dei Paesi membri e che realizza un rapporto sul funzionamento della giustizia con cadenza biennale⁵⁷. L'ultima rassegna è stata pubblicata nel giugno del 2024. Per misurare l'efficienza dei singoli Stati, valutandone le variazioni nel corso del tempo e confrontando tra loro i diversi sistemi giudiziari nella maniera più uniforme possibile, tale organismo si serve principalmente di due indicatori: il *clearance rate*, anche denominato "indice di ricambio"⁵⁸, e il *disposition time*. Il primo, espresso in termini percentuali, rappresenta il rapporto tra il numero di procedimenti risolti e il numero dei nuovi procedimenti in un dato periodo, moltiplicato per cento. Questo, dunque, mostra la capacità di un ufficio giudiziario di smaltire il carico di lavoro arretrato, a fronte di quello in entrata. Il secondo indica, invece, il tempo stimato per concludere un procedimento, sulla base del ritmo di lavoro dell'ufficio in un certo lasso temporale, solitamente un anno. Esso è dato dal rapporto tra il numero dei procedimenti pendenti alla fine di un anno e quello dei procedimenti risolti nel corso del medesimo anno, moltiplicato per trecentosessantacinque⁵⁹. La CEPEJ specifica, comunque, che deve utilizzarsi prudenza non solo nel raffronto tra i vari Paesi, ma anche nel valutare le variazioni cronologiche dei dati relative ad ogni Stato, potendo essere talvolta dovute a

⁵⁷ Le istituzioni europee insistono sulla tematica in esame in quanto convinte che l'inefficienza degli ordinamenti giudiziari si ripercuota negativamente, tanto sul tessuto economico degli Stati Membri, scoraggiandone gli investimenti e diminuendone in modo radicale la competitività, quanto sulla fiducia reciproca tra gli stessi. Cfr. il *report* del 18 settembre 2023, CommDH (2012) 26 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

⁵⁸ Usa tale termine, ad esempio, la Corte di cassazione - Ufficio di statistica, *La Cassazione penale- Annuario statistico 2018*, in www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/AG_2019_CASSAZIONE_PENALE_annuariostatistico_2018.pdf, 2019, 2 ss. Utilizza l'espressione "indice di ricambio annuale dei sopravvenuti" (IRS) la Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della Giustizia italiano: per le statistiche di tale amministrazione, v. webstat.giustizia.it/StatisticheGiudiziarie/penale/Area%20penale.aspx.

⁵⁹ Le definizioni sono disponibili alla pagina https://commission.europa.eu/document/download/84aa3726-82d7-4401-98c1-fee04a7d2dd6_en?filename=2024%20EU%20Justice%20Score-board.pdf

ragioni tecniche, come rettifiche o cambiamenti nel sistema di conteggio. Un dato che emergeva dall'analisi del 2022⁶⁰ sottolineava una minore efficienza dimostrata dalle corti civili e commerciali rispetto a quelle penali. Nonostante ciò, la pandemia da COVID-19 aveva fortemente rallentato anche le prestazioni di queste ultime, aumentando considerevolmente il *disposition time*, il quale raggiungeva la maggiore percentuale nelle Corti d'appello. Al contrario, il clearance rate si attestava essere più elevato, raggiungendo la soglia del 97,7% nella Corte di cassazione, il che risulta essere sintomo di inefficienza del sistema giudiziario, poiché gli affari risolti sono meno di quelli "in entrata", determinandosi così, nel periodo considerato, una crescita del carico di lavoro pendente. La Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa, nel report di valutazione, dunque, osservava come l'Italia non riuscisse a mostrare livelli di servizio competitivi con gli altri sistemi e che la lentezza delle procedure, le pendenze pluriennali e l'arretrato dipendono principalmente dalle carenze organizzative, quali la scarsità delle risorse umane e finanziarie, la incompiuta digitalizzazione e l'inadeguatezza della gestione amministrativa degli uffici. Quanto, invece, all'ultimo rapporto pubblicato è stato osservato un calo nella durata dei processi tra il 2019 e il 2023 pari al 17% e, qualora la riduzione dovesse procedere allo stesso passo nel 2024-25, il decremento complessivo sarebbe solo del 24%, ben al di sotto del target del 40% posto nel PNRR. Nella riduzione dei casi pendenti gli andamenti sono più favorevoli: al 2023, la diminuzione per i pendenti iscritti presso i Tribunali tra il 2017 e il 2022 è stata del 50% e quella presso la Corte d'appello tra il 2018 e il 2022 del 43,4%⁶¹.

Lo studio sull'efficienza del sistema è egualmente condotto internamente dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Ministero Giustizia, il quale, nel monitorare il progresso rispetto all'obiettivo del PNRR, riporta dati leggermente diversi da quelli del CEPEJ⁶². Quanto, nello specifico, al settore

⁶⁰ Consultabile al sito: https://commission.europa.eu/strategyand-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en#documents.

⁶¹ Per una più ampia panoramica statistica, consultare il sito: https://commission.europa.eu/document/download/84aa3726-82d7-4401-98c1-fee04a7d2dd6_en?filename=2024%20EU%20Justice%20Scoreboard.pdf&prefLang=it.

⁶² La relazione è consultabile al sito: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr_relazione_indicatori_statistici_DGSTAT_apr24.pdf.

penale, i dati dell'anno 2023 segnalano un netto miglioramento rispetto alla baseline 2019, con una variazione complessiva che raggiunge il target PNRR, raggiungendo il *disposition time* un totale del -25,0%, osservabile in tutte le fasi del giudizio: -27,0% in Tribunale, -22,3% in Corte di appello e -33,8% in Corte di cassazione. Rispetto al 2022 la riduzione delle pendenze è stata del 15,1% in totale, del 15,9% in Tribunale, dell'11,3% in Corte di appello e del 17,5% in Corte di cassazione. Siffatti risultati sarebbero da ricondurre, secondo quanto riportato nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023 redatta dal Primo Presidente della Corte di cassazione⁶³, nel settore del diritto penale sostanziale, alla regolamentazione della giustizia ripartiva, essendo stato introdotto un ampio ventaglio di risposte punitive, volte, soprattutto per i reati di minore gravità, a privilegiare forme risarcitorie e restitutorie. Quanto all'ambito processuale è stato registrato un potenziamento degli istituti volti a velocizzare il processo e delle forme anticipate di sua definizione, volte a tutelare anche i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di contribuire ad un recupero di effettività della risposta giudiziaria.

Alla luce dei dati sopra riportati, lo schermo della necessaria attività di deflazione si infrange e con esso la comunque inidonea giustificazione posta alla base dell'istituto dell'inammissibilità. Il problema dell'eccessiva durata dei processi, ad ogni modo, non può dirsi risolto, ma è da sottolineare come questo si manifesti ben prima dell'impugnazione, a partire dalle disfunzioni delle procure, a cui devono essere sommate le patologie organizzative interne che saranno, poi, destinate ad esplodere nella fase dibattimentale⁶⁴. Lo stesso Ministero della giustizia, all'interno del documento Attuazione delle misure del PNRR, del Dicembre 2021, ha ammesso che tra le principali criticità del procedimento «vi sono i c.d. tempi di attraversamento (vale a dire i tempi in cui il processo non viene effettivamente celebrato in attesa del compimento di attività prevalentemente amministrative, necessarie per trasferire il fascicolo da un grado all'altro del giudizio)»⁶⁵. Le statistiche dimostrano, infatti, che la

⁶³ Consultabile al sito: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Intervento_orale_Prima_Presidente_25_gennaio_2024.pdf.

⁶⁴ TRAPPELLA, *Note in tema di prescrizione e di efficienza del processo (a proposito di «Riforme, statistiche e altri demoni»)*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1.

⁶⁵ In argomento, VALENTINI, *Minima immoralia: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 780.

lunghezza dei tempi di trasmissione degli atti incide significativamente sulla durata complessiva del rito, potendo richiedere mesi o persino anni⁶⁶.

A venire in gioco, in ogni caso, è la qualità dell'accertamento, e su questo l'Europa ha condannato il nostro Paese in più di un'occasione⁶⁷. Come che sia, il punto fermo è che la sola efficienza legittimamente ammissibile in ambito processuale penale è quella, appunto, conoscitiva che si deve raggiungere attraverso il rispetto obbligato delle garanzie del giusto processo regolato dalla legge⁶⁸.

Posta questa indefettibile premessa, l'efficienza elevata a ragione ultima della riforma appare, a parte della dottrina, poco giustificabile, se non pericolosa, in quanto invocata strumentalmente per il superamento delle garanzie del *fair trial*⁶⁹. La dottrina più attenta ai parametri europei ha infatti da tempo sottolineato la fallibilità di un efficientamento che non tenga nel dovuto «conto in primis l'effettività e la giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto d'intervento normativo»⁷⁰. La anelata ragionevole durata, difatti, se «anteposta al contesto delle garanzie, [...] risulta assolutamente vuota, capace di sospingere,

⁶⁶ DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *Arch. pen. web.*, 2022, 2.

⁶⁷ Per tutti, Corte EDU, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*. Su questo concetto, VALENTINI, *La completezza delle indagini preliminari, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen. web.*, 2019, 3.

⁶⁸ DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 525 «l'efficienza dei meccanismi procedurali si misurano soprattutto attraverso l'effettivo rispetto di tutte le garanzie del “giusto processo”, nessuna esclusa»; MARZADURI, *La Riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 25 gennaio 2022, che commenta «l'efficienza è innanzitutto data dalla capacità costante di un sistema operativo di rispondere ai propri fini. Ne segue che con l'organizzazione e la gestione del processo penale, “ricerca ordinata (...) di verità”, il legislatore deve assicurare un meccanismo capace di pervenire ad un accertamento dei fatti sottoposti alla disamina dell'autorità giudiziaria che sia rispettoso delle garanzie individuali ed al contempo in grado di fornire un risultato condivisibile da parte della comunità. Ed una apprezzabile ricerca dell'efficienza del rito penale, sviluppata sul piano della ragionevolezza della relativa tempistica, non potrà quindi aversi, se non tenendo nel debito conto dette finalità».

⁶⁹ MAZZA, *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 73 ss.; CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, 13.

⁷⁰ VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *Arch. pen. web.*, 2022, 2.

nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria»⁷¹ e giustizialista⁷². Occorre, a fini di completezza, sottolineare come l'orientamento tra gli studiosi a riguardo non sia univoco. In termini opposti, difatti, è stato affermato che «l'efficienza va perseguita in modo strumentale, non solo alle esigenze di contrasto della criminalità, necessariamente sottese alla giustizia penale, ma anche agli altri scopi che la Costituzione integrata le assegna»⁷³. In quest'ottica, l'aggancio normativo sarebbe enucleabile da un'interpretazione sistematica delle previsioni sovraordinate che attribuiscono plurimi ed eterogenei scopi alla giustizia penale, tra cui gli artt. 25, co. 2, 27 co. 2 e 111 Cost., e del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.⁷⁴. In siffatta prospettiva, invero, si è mosso anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, quando, nella risoluzione istitutiva della CEPEJ, ha dichiarato che «*all necessary measures shall be taken to comply with Article 6 of the European Convention of Human Rights by affording judicial proceedings within a reasonable time, whilst complying with the other guarantees of a fair trial*»⁷⁵.

Anche laddove si ammettesse che una porzione di responsabilità ricada inevitabilmente anche sui difensori che propongono un numero elevatissimo annuale di ricorsi⁷⁶, non può essere accordato altro che una lauta spiegazione, non di certo una giustificazione. Memori del ruolo primario svolto dalla Suprema Corte, ove questa decida di dichiarare inammissibile un ricorso tramite l'opposizione di ulteriori formalismi⁷⁷, ciò avrà ripercussioni sui lavori degli operatori

⁷¹ Così FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Quest. giustizia*, 2017, 1.

⁷² GAITO - LANDI, «*L'altare e le (forse inevitabili) vittime*». Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *Arch. pen. web*, 2022, 2.

⁷³ GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, 8.

⁷⁴ La stessa Corte costituzionale ha sostenuto che il canone dell'efficienza si ricaverebbe «dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale e dal canone fondamentale della razionalità delle norme processuali». Cfr. Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 353.

⁷⁵ Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Risoluzione Res (2002) 12, *establishing the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)*, 18 settembre 2022, I.2.

⁷⁶ Per una più ampia analisi della correlazione esistente tra numero degli avvocati e di impugnazioni penali, Cfr. GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., 278 ss.

⁷⁷ Il formalismo, difatti, diceva Satta (*Prefazione alla quinta edizione del Diritto Processuale Civile*, 1956), «non è altro che una manifestazione di paura: paura del giudizio, della grande opzione tra i due interessi in contrasto. Si direbbe che nel Giudice, accanto al dovere funzionale di giudicare, vibri l'eco paralizzante

del diritto, rischiando così di indebolire, in definitiva, le fonti di legittimazione della giurisdizione⁷⁸. Sebbene, invero, si possa trattare talora di legittime istanze volte a rendere più intellegibile il lavoro svolto dai ricorrenti, analoga attenzione non è spesso corrisposta dal giudice di ultima istanza⁷⁹. Le spinte efficientiste non possono affermarsi, pertanto, mediante l'imposizione di limiti ma sarebbe auspicabile un rafforzamento delle tutele, donde evitare la celebrazione di un processo che può essere definito equo solo nelle sue premesse.

ADELAIDE TORRE

del nolite judicare. Paura, dunque, sacrosanta nelle sue origini, ma che non legittima le evasioni. L'evasione e il formalismo, il risolvere il giudizio in termini di processo, il rigetto della responsabilità del giudizio sulla norma».

⁷⁸ CANZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2015*, Roma, 28 gennaio 2016, 21; FURFARO, *Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica*, in *Arch. pen. web*, 2013, 2.

⁷⁹ VALENTINI, *Dall'«azione penale apparente» al processo della verità apparente*, in *Arch. pen. web*, 2016, 3.